



ORIG

Comune di Abbateggio

Provincia di Pescara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

Nr. 160 del 06/11/2017

OGGETTO: Utilizzo personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni locali – art. 1, comma 557, L. 311/2004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 14.07.2014, con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area suddetta;

Visti:

il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
lo Statuto del Comune di Abbateggio;
il Regolamento di Contabilità del Comune di Abbateggio;
il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, esercizio 2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 07 aprile 2017, n. 9;

Richiamati:

- l’art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001 che dispone: “Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”;
- l’art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: “le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”;
- l’art. 91 del d.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”;
- l’art. 92, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 il quale recita: “Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”;
- l’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 il quale testualmente recita “A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”;
- l’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, introdotto dalla Legge n.114/2014 secondo cui “all’articolo 9,



Comune di Abbateggio

Provincia di Pescara

comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

- la l. 296/2006 art. 1, commi 557 e 557quater circa il contenimento della spesa di personale;

Richiamato l'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, il quale dispone che "I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le Unioni di Comuni, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

Visti:

- il parere del Consiglio di Stato 25 maggio 2005, n. 2141, con il quale è stato chiarito che la previsione del citato art. 1, co. 557, la quale subordina l'utilizzo del dipendente pubblico ad un accordo tra le due amministrazioni utilizzatrici, deve essere considerata come fonte normativa speciale, ed in quanto tale prevalente rispetto la norma ordinaria, in quanto "introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, co. 1, d.lgs. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dall'art. 60 e ss. del DPR 10 gennaio 1957, n. 3";
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui "Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010";
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il *discrimen* sussistente tra lo "scavalco d'eccedenza" ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato "scavalco condiviso" ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;
- la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 17 dell'8 maggio 2008, con la quale viene chiarito che la previsione normativa di cui all'art. 1, co. 557, l. 311/2004, trova la propria ratio nell'esigenza di fronteggiare "peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie";

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, 21 ottobre 2005, n. 2, la quale conferma la possibilità per un Ente di utilizzare, attraverso la previsione dell'art. 1, co. 557, l. 311/2004, personale dipendente presso altri enti, a condizione che le prestazioni lavorative da quest'ultimo rese:

- non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza;
- non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;
- siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale; quest'ultimo, in particolare, non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

Vista la nota del 20.10.2017, acclarata a protocollo di quest'Ente in pari data, depositata in atti, con la quale il Comune di Caramanico Terme comunicava aver autorizzato, giusta deliberazione di G.C. n. 60 del 20.10.2017, l'utilizzo del dipendente arch. Filippo De Ingeniis da parte del Comune di Abbateggio per un periodo di sei mesi decorrenti dalla medesima data, ai sensi dell'art. 1, co. 557, l. 311/2004;



Comune di Abbateggio

Provincia di Pescara

Costatato che il dipendente manifestava in proposito, per le vie brevi, la piena disponibilità ed interesse allo svolgimento della propria attività presso il Comune di Abbateggio per prestazione di lavoro dipendente in eccedenza al rapporto di lavoro intrattenuto con il Comune di Caramanico Terme, per n. 9 ore a settimana, oltre eventuale maggiore orario, e comunque nel limite normativo di quarantotto ore di lavoro complessive settimanali;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale 25 ottobre 2017, n. 47, con cui nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si è disposto di avvalersi, per la gestione del settore tecnico del Comune di Abbateggio, dell'attività lavorativa dell'arch. Filippo De Ingeniis, dipendente di ruolo di altro comune, inquadrato nella categoria C, profilo professionale C2, per la durata di ore 9 settimanali, sino al 20.04.2017, salvo proroga da rendere in termini espressi, demandando al Responsabile del settore amministrativo l'adozione degli atti di competenza, al fine di procedere alla copertura temporanea del posto vacante;

Ritenuto, in esecuzione del richiamato atto deliberativo, di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa necessario per il pagamento delle competenze spettanti all'arch. Filippo De Ingeniis, dipendente di ruolo di altro comune, inquadrato nella categoria C, profilo professionale C2, per la durata di ore 9 settimanali, sino al 20.04.2017, salvo proroga da rendere in termini espressi, per l'attività lavorativa da svolgersi a favore del Comune di Abbateggio, in ragione di contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, il cui schema si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Quantificata la somma presunta da impegnare con la presente determinazione in complessivi € 1.400,00, comprensiva di oneri riflessi;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Abbateggio è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 153, comma 5, d.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. **Di avvalersi**, ai sensi degli artt. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001, per un massimo di 9 ore settimanali, dell'attività lavorativa dell'arch. Filippo De Ingeniis, dipendente del Comune di Caramanico Terme, in possesso delle necessarie competenze e della dovuta esperienza oltre che di adeguata preparazione, al fine di sostenere l'efficienza e il buon andamento dell'ufficio Tecnico, anche in ragione dei programmi dell'Amministrazione comunale;
3. **Di dare atto** che, in applicazione del citato comma 557 dell'art. 1 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:



Comune di Abbateggio

Provincia di Pescara

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio del Comune di Caramanico Terme, di cui già dipendente, per n. 9 ore settimanali, oltre eventuali, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
 - il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
 - la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
 - la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 20.04.2018, salvo proroga da rendere in termini espressi;
 - il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali;
 - l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
4. **Di impegnare** sul bilancio di previsione 2017/2019, per l'esercizio finanziario 2017, la somma complessiva di € 1.400,00, per competenze retributive ed oneri riflessi quali dovuti per le prestazioni d'impiego dell'arch. Filippo De Ingeniis;
 5. **Di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, d.lgs. 267/2000);
 6. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
 7. **Di approvare** il contratto individuale di lavoro allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 8. **Di dare atto** che la presente determina verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente come previsto dal d.lgs. 267/2000 e d.lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Valeria D'AMORE



VISTO si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

VISTO si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Antonio DI MARCO

N. 273 Registro Pubblicazioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, che copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale, ove vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Abbateggio, li 06.11.2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valeria D'AMORE